

## ITER DI ADEGUAMENTO A NORME E CRITERI DI PREVENZIONE INCENDI

### “Attività semplici” (categoria A dell’allegato al D.P.R. 151/2011):

#### a) Nuova attività

- <sup>(\*)</sup>Sulla base delle indicazioni ottenute dalla committenza si individua il testo di legge che la regola (sempre presente per tali attività) e si applica sul progetto architettonico e/o impiantistico ottenuto dalla committenza o dai preposti incaricati alla progettazione;
- Il progetto viene consegnato alla direzione lavori che ne tiene conto in fase di esecuzione;
- Il cantiere viene assistito nelle fasi salienti relative agli adeguamenti per la sicurezza antincendio;
- Una volta terminati i lavori servirà reperire le certificazioni, omologazioni, dichiarazioni di quanto eseguito:
  - o Dich. strutture e serramenti REI;
  - o Dich. Impianto elettrico;
  - o Dich. impianti specifici (rete gas, impianto rivelazione, rete idranti etc.);
  - o Omologazioni dispositivi di sicurezza (es.: elettrovalvole gas, serrande taglia fuoco (per impianti termici));
  - o **Predisposizione di un piano di emergenza per la formazione e l’informazione dei rischi connessi all’attività (in caso di ambienti di lavoro);**
  - o **Predisposizione di un registro per il controllo periodico dei sistemi di protezione attiva e passiva antincendio**
  - o **Attestati di frequenza al corso per addetti alla lotta antincendio e prevenzione incendi di un tot. di lavoratori che opereranno nel sito (in caso di ambienti di lavoro);**
  - o Documentazioni specifiche richieste con il parere di conformità;
- <sup>(#)</sup>Reperite le documentazioni di cui sopra si procederà al protocollo della SCIA (segnalazione certificata di inizio attività ai sensi del D.P.R. 151/2011) corredato da tali documenti, dall’asseverazione del professionista, dai documenti a firma del titolare, dalle attestazioni di versamento oneri VV.F., dal documento del titolare in corso di validità e dal progetto di adeguamento a norme di prevenzione incendi redatto dal tecnico <sup>(\*)</sup>. La SCIA ha lo stesso valore del Certificato di prevenzione incendi.

N.B.: l’attività è a carico della ditta che si insedia, che non necessariamente è la ditta proprietaria dell’immobile in cui viene svolta l’attività.

N.B.: il sopralluogo dei VV.F. per le attività di tipo A o B viene fatto a campione a discrezione dei comandi provinciali dei VV.F.;

#### b) Attività esistente

- Rilievo dello stato di fatto dell’attività insediata;
- Confronto con le normative specifiche di prevenzione incendi;
- Studio di un progetto di adeguamento a norme di prevenzione incendi eventualmente sulla base di colloqui preventivi con tecnico dei VV.F.;
- Il progetto viene consegnato alla direzione lavori che ne tiene conto in fase di adeguamento dell’attività esistente;
- Il cantiere viene assistito nelle fasi salienti relative agli adeguamenti per la sicurezza antincendio;
- Una volta terminati i lavori servirà reperire le certificazioni, omologazioni, dichiarazioni di quanto eseguito:
  - o Dich. strutture e serramenti REI;
  - o Dich. Impianto elettrico;
  - o Dich. impianti specifici (rete gas, impianto rivelazione, rete idranti etc.);
  - o Omologazioni dispositivi di sicurezza (es.: elettrovalvole gas, serrande taglia fuoco (per impianti termici));
  - o **Predisposizione di un piano di emergenza per la formazione e l’informazione dei rischi connessi all’attività (in caso di ambienti di lavoro);**
  - o **Predisposizione di un registro per il controllo periodico dei sistemi di protezione attiva e passiva antincendio**
  - o **Attestati di frequenza al corso per addetti alla lotta antincendio e prevenzione incendi di un tot. di lavoratori che opereranno nel sito (in caso di ambienti di lavoro);**
  - o Documentazioni specifiche richieste con il parere di conformità;
- Reperite le documentazioni di cui sopra si procederà al protocollo della SCIA corredata dai documenti previsti <sup>(#)</sup>;

**“Attività complesse” (categorie B e C dell’allegato al D.P.R. 151/2011):****1^ Fase: Progetto di adeguamento**

## a) Nuova attività:

- Sulla base delle indicazioni ottenute dalla committenza si individua innanzitutto quale sarà, tra quelle indicate dall’allegato al D.P.R. 151 del 1 Ago 2011, l’attività che si insedierà in un dato luogo e a seconda della tipologia, degli impianti presenti o previsti, dei materiali presenti, della grandezza o capienza si determinerà la fascia di rischio (B o C) (B=rischio medio, C=rischio elevato);
- Dopo di che si verificherà la presenza o meno di testi di legge che ne regolamentano i criteri di adeguamento (es. negozi → D.M. 27 Luglio 2010). In caso di assenza di normativa verranno applicate le norme generiche di prevenzione incendi;
- Individuato il riferimento legislativo verrà redatto un progetto da presentare ai Vigili del Fuoco che avranno un massimo di 60 gg. per rispondere (salvo richieste di integrazione o accordi specifici con il tecnico VV.F. preposto all’esame - tali tempistiche possono dilungarsi per questioni burocratiche.
- Predisposizione di eventuali integrazioni richieste dai VV.F.;

N.B.: l’attività è a carico della ditta che si insedia, che non necessariamente è la ditta proprietaria dell’immobile in cui viene svolta l’attività.

N.B.: il sopralluogo dei VV.F. per le attività di tipo C viene sempre fatto;

## b) Attività esistente

- Rilievo dello stato di fatto dell’attività insediata;
- Confronto con le normative specifiche e/o generali di riferimento;
- Studio di un progetto di adeguamento a norme di prevenzione incendi eventualmente sulla base di colloqui preventivi con tecnico dei VV.F.;
- Protocollo e ritiro istanza ( vedi lettera a );
- Eventuali integrazioni richieste dai VV.F.;

**2^ Fase: Lavori di adeguamento:**

Con parere di conformità alla mano si potrà partire con i lavori di adeguamento in base a quanto previsto nel proprio progetto (in base alle norme specifiche e/o di carattere generale) e sulla base di quanto eventualmente prescritto dai VV.F. sul Parere. I lavori possono essere:

- o Realizzazione uscite di emergenza;
- o Realizzazione di compartimentazioni antincendio attraverso muri, solai, e serramenti REI (in base al carico d’incendio previsto);
- o Realizzazione sistemi di protezione attiva e passiva antincendio (estintori, idranti, illuminazione di emergenza, impianto di rivelazione fumo, etc.)
- o Adeguamento impianti tecnici (es. caldaie, gruppi elettrogeni etc.);
- o Cartellonistica;
- o Messa a norma dell’impianto elettrico;
- o Altri adeguamenti non prevedibili;

**3^ Fase: : Segnalazione Certificata di Inizio Attività (SCIA):**

Una volta terminati i lavori servirà reperire le certificazioni, omologazioni, dichiarazioni di quanto eseguito:

- o Dich. strutture e serramenti REI;
- o Dich. Impianto elettrico;
- o Dich. impianti specifici (rete gas, impianto rivelazione, rete idranti etc.);
- o Omologazioni dispositivi di sicurezza (elettrovalvole gas, serrande taglia fuoco (per impianti termici));
- o **Predisposizione di un piano di emergenza per la formazione e l’informazione dei rischi connessi all’attività (in caso di ambienti di lavoro);**
- o **Predisposizione di un registro per il controllo periodico dei sistemi di protezione attiva e passiva antincendio**
- o **Attestati di frequenza al corso per addetti alla lotta antincendio e prevenzione incendi di un tot. di lavoratori che opereranno nel sito (in caso di ambienti di lavoro);**
- o Documentazioni specifiche richieste con il parere di conformità;

Una volta reperito tutte le documentazioni si potrà Produrre la SCIA nei modi indicati ai punti precedenti(#).

**Nota Bene:** per quanto riguarda i Vigili del Fuoco non è vietato l’insediamento dell’attività prima del protocollo della SCIA (dopo il rilascio di Parere di Conformità). Anzi è preferibile che al momento del sopralluogo l’attività sia già operativa (dal protocollo della SCIA i tecnici escono per il sopralluogo entro 1-2 mesi di norma). La SCIA ha infatti gli stessi effetti del Certificato di Prevenzione Incendi in quanto sia il committente che il tecnico, con essa, dichiarano che i lavori sono stati eseguiti come da progetto VV.F. approvato.

Il Certificato di Prevenzione Incendi viene emesso solamente per le attività di categoria C, per le altre attività resta valida l’autodichiarazione con SCIA.

**TEMPISTICHE** - Le tempistiche sono legate ai tempi necessari per: redigere la pratica (**1/2 settimane mediamente salvo complicazioni o imprevisti**), ottenere un parere di conformità (**max 60 gg. ai sensi di legge salvo richieste di integrazione o dilungamenti burocratici**), completare i lavori di adeguamento e raccogliere tutte le dichiarazioni previste (**tempistica legata ai lavori da eseguire e alla velocità di raccolta dei documenti da allegare alla SCIA**). Per quanto concerne gli attestati degli addetti alle emergenze, è anche possibile dimostrare di aver già fatto domanda presso i VV.F. per la partecipazione al corso (se non si è già provveduto a farlo presso altra sede).